

Prot. n. 4971 del 19/03/2021

Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Stefano ALLASIA

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Alberto CIRIO

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 100 "*Disposizioni in materia di cooperative di comunità*".

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 18 marzo 2021, ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole in ordine alla proposta di legge n. 100 "*Disposizioni in materia di cooperative di comunità*".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

AJ/SS/AB/CD

Parere in ordine alla proposta di legge n. 100 "Disposizioni in materia di cooperative di comunità".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l'articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";
- Considerato che in data 8 marzo 2021 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla proposta di legge n. 100 "Disposizioni in materia di cooperative di comunità";
- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;
- Preso atto dell'istruttoria svolta dall'ufficio di presidenza e delle osservazioni pervenute da UNCEM, ANPCI e ANCI;
- Rilevato che la proposta di legge si propone di riconoscere e promuovere il ruolo e la funzione delle "cooperative di comunità";
- Considerata favorevolmente la costituzione delle suddette cooperative, in particolare nei territori rurali, montani e nei piccoli comuni, allo scopo di intraprendere collettivamente attività o allestire servizi per migliorare la vivibilità economico-sociale delle aree interessate e contrastare le sperequazioni territoriali;
- Preso atto delle proposte emendative ai singoli articoli pervenute da UNCEM, che si allegano;
- Considerato che la costituzione di cooperative di comunità in territori vulnerabili, sul modello di quelle già realizzate in altri paesi europei (Francia e Regno Unito) crea attività economiche e genera opportunità imprenditoriali, si propone di valutare la costituzione e gli eventuali finanziamenti solo alle cooperative con sede legale e operativa in un piccolo comune;
- Rilevata, infine, l'opportunità che, nelle more di una normativa nazionale di riferimento, la regolamentazione delle cooperative di comunità risulti coerente con la riforma del terzo settore;

Delibera

a maggioranza dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge n. 100 "Disposizioni in materia di cooperative di comunità".

Il Presidente
Davide CROVELLA
(firmato in originale)



CAL Consiglio delle Autonomie locali
del Consiglio regionale del Piemonte

Osservazioni UNCEM in ordine alla PDL n. 100 “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”

<http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegfo/dossierPagina.do?numProgettoDiLegge=100&legislatura=11>

Uncem apprezza l’impegno della Giunta e del Consiglio regionale nel definire la cornice normativa nella quale si muovono le “Cooperative di comunità”.

Sono molte quelle già nate in Piemonte, configurate quali “cooperative” sul piano giuridico, che incrociano e plasmano la dimensione comunitaria, secondo una traiettoria che sta contagiando molti territori italiani, in particolare rurali e montani, delle Alpi e degli Appennini.

Nella necessità di contrasto alle sperequazioni territoriali – urgenza da colmare con risorse, investimenti, strategie, visioni - l’impresa cooperativa deve saper cogliere e rispondere a precisi valori. Questa la base sulla quale legiferare.

Da la cooperativa di comunità deve rispondere da un lato ai bisogni fondamentali, legati alla formazione della personalità e della persona, dall’altro quelli dell’essere comunitario. Sono la parola, la conversazione, e i suoi luoghi. Un alfabeto che abbiamo perso nel tempo. Dai operatori comunitari, impariamo che la parola è il primo bene comune da salvaguardare. Non a caso, forse, la prima cooperativa di comunità è quella nata a Monticchiello (SI) intorno al “teatro povero”, all’inizio degli anni Ottanta. Oggi la parola è inflazionata e trattata superficialmente. Rappresenta un flusso di uso, nemmeno più narrativo. La conversazione è una infrastruttura civile e materiale e per questo è importante saperla innescare, mantenere e riconoscere, è un elemento dinamico che dà senso e valore. Con la parola, servono luoghi della conversazione: è fondamentale “allestire” l’essenza istituzionale dei territori e per istituzioni intendo non solo quelle pubbliche ma la capacità di ogni gesto di essere opera e un riferimento stabile per le persone.

La cooperazione deve capire che non basta offrire prestazioni, bisogna essere istituzione di presenza, ascolto e innovazione costante. E questa è la base di una legge efficace e utile.

È importante e centrale un punto. **La comunità è il soggetto. La cooperazione è l’azione.** Il processo necessario, l’abilità. La comunità è il soggetto ed è l’hardware identitario e allo stesso modo il soggetto e l’obiettivo cui si tende: anche le comunità sono un processo, come la democrazia, presente finché è agito. E sempre in evoluzione. La cooperazione è la capacità, l’abilità necessaria all’interno della comunità, per tenerla viva. Comunità e cooperazione sono perciò interdipendenti, l’una non può prescindere dall’altra. I due termini sono associati per mostrare una condizione originaria, della comunità e della cooperazione, che non può prescindere da una comunità obiettivo e soggetto, che non è necessariamente fisica o geografica, può essere anche di scopo.



Il venir meno di un servizio o di una attività economica, dunque, fa aguzzare l'ingegno e sperimentare nuove forme di cooperazione. Le cooperative di comunità sono cooperative costituite da imprese e abitanti di un territorio, in genere con dei problemi di impoverimento sociale ed economico, che intendono collettivamente intraprendere attività o allestire servizi che né il mercato né lo Stato riescono a garantire, al fine di migliorare la vivibilità economico-sociale di quella realtà. Sono cooperative nelle quali i soci, riunendosi, non attivano solo iniziative finalizzate alla mutualità cosiddetta interna, ma rispondono anche a interessi più generali della collettività.

Un po' di storia, per approntare una buona legge, è importante. Gli esempi, da Nord a Sud, sono numerosi. La prima cooperativa di comunità risale ai primi anni Novanta. A Succiso, Reggio Emilia, 60 abitanti a mille metri di altezza sull'Appennino, davanti alla chiusura dell'unico bar del paese, gli abitanti si sono rimboccati le maniche con la creazione della cooperativa Valle dei Cavalieri. Prima hanno salvato il bar, poi hanno creato un'azienda agricola che oggi, 28 anni dopo, fattura 700mila euro e ha appena investito 1,5 milioni di euro.

Da qui è nata una contaminazione positiva, prima nelle aree montane, poi anche più in basso. Forme di cooperative di comunità sono state create per la gestione delle risorse collettive comuni di un paese: è accaduto ad esempio a Melpignano, Lecce, dove i cittadini hanno costituito una cooperativa per la produzione di energia elettrica e la gestione delle fontanelle dell'acqua. In questo caso il vuoto da colmare era quello della perdita delle aziende municipalizzate. In altri casi, come a Castel Del Giudice, in Molise, cittadini e comune hanno invece preso in gestione la residenza per anziani che la Regione non riusciva più a sostenere economicamente, e che oggi dà lavoro a gran parte del paese.

Ma ci sono anche cooperative sociali di inserimento lavorativo e assistenza che via via stanno scoprendo il radicamento comunitario, generando a loro cooperative di comunità. O ancora forme comunitarie che hanno portato alla rigenerazione urbana dei territori. Una su tutte è la cooperativa Viseras di Mamoiada (Nuoro), che per riaprire il tradizionale museo della maschera ha dovuto "riaprire" il paese offrendo ospitalità e attrazioni turistiche.

Esempi di resistenza sociale ed economica insieme. Sono storie di sviluppo locale ed economia resiliente. Un gruppo di abitanti, eventualmente insieme alle imprese ancora resistenti su quel territorio, si assume quindi la responsabilità di una iniziativa economica producendo attività e servizi, ed esprime un forte impatto comunitario a beneficio di tutti gli abitanti, soci o non soci». Il cittadino è al centro, non è più solo recipiente di servizi, ma co-produce welfare.

Un quadro normativo ad hoc per le cooperative di comunità non esiste. Ma molte Regioni si sono già attrezzate con leggi regionali. Lo hanno già fatto Puglia, Liguria, Abruzzo. E altre, dalla Basilicata alla Lombardia, ci stanno lavorando.

Uncem ha già anche promosso un'azione nazionale, per modificare la normativa vigente. Non per una nuova legge in materia di "cooperative di comunità". Quanto invece per una azione sostanziale rispetto alle esigenze di queste imprese. Oggi vi è l'obbligo, per tutte le imprese, di indicare un solo codice ateco primario mentre gli altri codici ateco sono da indicare come secondari. Deve essere invece previsto che le imprese presenti nei Comuni interamente montani possano indicare molteplici codici ateco primari. Questo provvedimento è efficace in particolare



Unione
Nazionale
Comuni Comunità
Enti
Montani
Delegazione Piemontese

per tipologie di imprese tipiche dei territori montani, come ad esempio le cooperative e ancor di più per le “cooperative di comunità” e le “imprese di comunità” che svolgono al loro interno molteplici funzioni a beneficio dei borghi e dei territori montani stessi.

Di seguito, Uncem propone alla Giunta e al Consiglio regionale, oltre che al Consiglio delle Autonomie locali, una serie di osservazioni sull’articolato presentato.

TESTO presentato	Osservazioni UNCEM
<p>Art. 1. (Finalita’)</p> <p>1. La Regione Piemonte, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma della Costituzione e della normativa nazionale, nonché in attuazione degli articoli 3, quarto comma, e 5, secondo comma dello Statuto, riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle “cooperative di comunità” che hanno come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono, attraverso iniziative a sostegno della tutela del territorio, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.</p> <p>2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a rafforzare il sistema produttivo locale, a contribuire alla tutela del territorio, anche attraverso le misure previste dall’articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, ad arginare il fenomeno dello spopolamento delle comunità rurali o marginali, nonché a favorire la creazione di offerte di lavoro.</p>	<p><i>Uncem condivide l’articolo. Non vi sono osservazioni.</i></p>



Art. 2. (Cooperative di comunità. Definizione)

1. Ai fini della presente legge e nelle more di una normativa nazionale di riferimento, sono riconosciute quali “cooperative di comunità” le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, e che rispettino i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 “Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”, le quali, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale urbanistico, sviluppano un'attività economica finalizzata al perseguimento dello sviluppo comunitario e della massimizzazione del benessere collettivo, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale, e che:

Il collegamento a beni e servizi collettivi e di interesse generale non deve essere esclusivo per restringere il campo di attività. Deve invece incare una “abilitazione” della cooperativa di comunità autorizzata, senza vincoli settoriali, a svolgere ogni attività.

Si ritiene l'articolato, in materia di attività svolte, possa anticipare la norma nazionale proposta e in itinere, la quale amplia il raggio di azione, senza limiti alle attività svolte.

La Cooperativa di Comunità può svolgere – secondo una nuova formulazione dell'articolato regionale - una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c):

a) interventi di riqualificazione, potenziamento ed adeguamento dei beni pubblici o beni privati che assolvono a un interesse pubblico, anche di valore storico o artistico: rivolti al miglioramento della qualità del decoro urbano, ovvero alla riduzione della marginalità e del disagio; finalizzati all'attivazione di servizi per le esigenze della famiglia, per la cura dei bambini e degli anziani, ovvero volti a stimolare l'insediamento di nuove attività imprenditoriali giovanili;

b) interventi di rigenerazione urbana integrata ecocompatibile, di auto recupero e gestione per finalità sociali e collettive di beni immobili



Unione
Nazionale
Comuni Comunità
Enti
Montani
Delegazione Piemontese

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00004741 del 16/03/2021

<p>a) stabiliscono la propria sede e operano in modo prevalente sul territorio regionale;</p> <p>b) hanno la prevalenza dei propri soci residenti nel comune in cui è presente la sede legale e nei comuni contigui oppure nei comuni facenti parte del medesimo ambito territoriale definito a priori;</p>	<p><i>in disuso o abbandonati, anche mediante le pratiche di autocostruzione;</i></p> <p><i>c) iniziative per lo sviluppo delle attività di social housing;</i></p> <p><i>d) promozione di attività eco-turistiche e servizi di mobilità sostenibile;</i></p> <p><i>e) interventi per favorire la residenza e contrastare lo spopolamento;</i></p> <p><i>f) attività di vendita di generi alimentari, di prodotti di prima necessità e rivendita di giornali, di quotidiani e di riviste;</i></p> <p><i>g) servizi di pagamento, previo ottenimento della relativa autorizzazione o licenza;</i></p> <p><i>h) servizi di natura informatica;</i></p> <p><i>i) servizi di assistenza per la prenotazione telefonica o telematica di visite mediche e supporto tecnico per servizi sanitari;</i></p> <p><i>l) servizi di raccolta e successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale;</i></p> <p><i>m) servizi bibliotecari e noleggio di libri;</i></p> <p><i>n) servizi di mobilità; o) attività di valorizzazione delle tradizioni tipiche locali e della trasmissione intergenerazionale dei saperi.</i></p> <p><i>Le Cooperative di Comunità devono poter operare – produrre beni e servizi – destinati anche all'esterno del territorio regionale.</i></p> <p><i>Occorre estendere la possibilità di associarsi a coloro che hanno proprietà e sedi produttive nel territorio di riferimento, a coloro che vi operano e a coloro che intendono finanziare. È importante perché i soci sovventori è bene che possano venire da tutto il mondo.</i></p> <p><i>Uncem propone di inserire nell'articolato questa definizione dei soci:</i></p> <p><i>“Sono soci delle cooperative di comunità:</i></p> <p><i>a) le persone fisiche che sono residenti, o sono state residenti, o che operano con carattere di continuità nella comunità interessata, oppure</i></p>
---	---



<p>c) indicano nello statuto l'ambito territoriale di riferimento a cui si rivolgono in modo particolare i benefici sociali derivanti dalle proprie attività;</p> <p>d) prevedono nello statuto la possibilità di ingresso nella compagine sociale delle istituzioni locali;</p> <p>e) prevedono nello statuto modalità di partecipazione all'assemblea dei soci di soggetti interessati esterni alla cooperativa e appartenenti alla comunità di riferimento;</p> <p>f) prevedono nello statuto la possibilità di nominare nel consiglio di amministrazione soggetti interessati esterni alla cooperativa e appartenenti alla comunità di riferimento</p>	<p>che sono ad essa legate in maniera non occasionale;</p> <p>b) le persone giuridiche che hanno fissato la propria sede legale o operativa nella comunità interessata, o che in essa operano con continuità.</p> <p>c) le persone fisiche e giuridiche che finanziano la cooperativa di comunità.”</p> <p><i>Questa possibilità è già indicata dalla legge ed esattamente normata. Non si ravvede la necessità del punto.</i></p> <p><i>Questo punto è contro la legge vigente. L'assemblea civilisticamente non è un "evento" ma un istituto puntualmente normato e blindato nella sua esclusività di partecipazione da parte dei soci. Si ritiene di inserire nell'articolo, quale indicazione per gli Statuti, la necessità di informazione e ascolto verso la comunità di riferimento.</i></p> <p><i>La "possibilità" è già prevista dal Codice Civile. D'altro lato non si potrebbe nemmeno ammettere una norma di statuto che obblighi a ciò perché sarebbe violata la sovranità dell'assemblea.</i></p>
<p>Art. 3. (Albo regionale delle cooperative di comunità')</p> <p>1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative di comunità, di seguito denominato "Albo", a cui gli enti cooperativi che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2 possono iscriversi per ottenere il riconoscimento di "cooperativa di comunità".</p>	<p><i>Uncem condivide l'articolo. Non vi sono osservazioni.</i></p>



<p>2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo.</p> <p>3. La tenuta dell'Albo e tutti gli adempimenti connessi sono di competenza della Direzione regionale competente e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.</p>	
<p>Art. 4 . (Interventi a favore delle cooperative di comunità')</p> <p>1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire attraverso:</p> <p>a) finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale specificatamente dedicati alla fase di startup;</p> <p>b) meccanismi atti ad agevolare la capitalizzazione da parte dei soci ordinari e dei soci sovventori;</p> <p>c) incentivi per la creazione di nuova occupazione, anche attraverso meccanismi di sostegno al reddito nella fase di start-up;</p> <p>d) concessioni a titolo di comodato gratuito di beni immobili e beni strumentali di proprietà regionale.</p> <p>2. La Giunta regionale stabilisce, con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, i criteri e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 1 comunque denominati, nonché le modalità di presentazione delle domande e i relativi requisiti di ammissibilità.</p> <p>3. Le cooperative di comunità accedono, altresì, agli incentivi di cui all'articolo 4 della l.r. 23/2004, secondo le modalità previste dal programma degli interventi di cui all'articolo 6 della medesima legge.</p>	<p><i>Si ritiene necessario che le Cooperative di Comunità siano beneficiarie di tutte le opportunità di finanziamento con bando, previsti dalla Politica di Coesione, con i POR FESR ed FSE, nonché con il PSR e tutte le altre iniziative di supporto – non solo in fase di startup - promosse con fondi regionali, nazionali, europei.</i></p>



Unione
Nazionale
Comuni Comunità
Enti
Montani

Delegazione Piemontese

<p>Art. 5. (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione dettagliata che descrive gli interventi attuati ai sensi dell'articolo 4 al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo delle cooperative di comunità, nonché l'entità e i destinatari dei benefici erogati in applicazione della presente legge ed evidenzia la rispondenza degli interventi rispetto alle finalità.</p>	<p><i>Si propone l'inserimento di un comma 2, al fine di prevedere "l'istituzione di un tavolo di lavoro permanente, insediato presso la Presidenza della Giunta Regionale, al quale partecipano quali componenti di diritto i Rappresentanti degli Assessorati competenti per materia, delle Associazioni di categoria della Cooperazione, e i Rappresentanti delle Associazioni degli Enti locali piemontesi.</i></p>
<p>Art. 6. (Norma finanziaria)</p> <p>1. In fase di prima applicazione, alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede con le dotazioni previste alla Missione 20 Programma 03 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ove è allocato il fondo per i nuovi provvedimenti legislativi, parte corrente.</p>	<p><i>Uncem condivide l'articolo. Auspica l'individuazione di ulteriori finanziamenti.</i></p>

Il Presidente Uncem Piemonte
Roberto Colombo